



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 977 DEL 12-09-2014

DETERMINAZIONE

**N. 51 DEL 12-09-2014
U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI**

OGGETTO: Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale della Signora Rosanna Grassi. Proroga fino al 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

VISTA la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale prevista dai Decreti Legislativi 61/2000 e 100/2001 e le disposizioni speciali in materia per le Amministrazioni Pubbliche tuttora vigenti, in particolare la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui l'art. 73 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI altresì:

- gli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 14.09.2000, che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale, il relativo orario di lavoro ed il trattamento economico;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – parte II “Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 22/01/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 220 del 21.02.2002, su richiesta della dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di “Educatore Asilo Nido – cat. C” Sig.ra Grassi Rosanna, si era provveduto alla trasformazione del rapporto di lavoro della citata dipendente da tempo pieno a tempo parziale verticale al 60%, con decorrenza dal 03/04/2002, con orario di 18 ore settimanali con i bambini con la seguente articolazione oraria: lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, martedì e giovedì dalle ore 11,30 alle ore 16,00 ed un monte ore riproporzionato;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 1195 del 27/09/2004 è stata modificata l'articolazione dell'orario giornaliero del succitato rapporto a tempo parziale con decorrenza 01/10/2004;
- con determinazione n. 659 del 23.06.2011, su richiesta della dipendente Sig.ra Grassi Rosanna, si era provveduto, con decorrenza dal 1° settembre 2011, alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, portandolo a 20 ore settimanali a contatto con i bambini, con il seguente orario dal lunedì al giovedì da svolgersi su tre turni alternati nella settimana in accordo con il servizio di assegnazione:
 - dalle ore 8,30 alle ore 13,30,
 - dalle ore 11,00 alle ore 16,00,
 - dalle ore 12,30 alle ore 17,30,
 e con conseguente riproporzionamento del monte ore nella misura del 66,67%;
- con determinazione n. 159 del 19/02/2014, a seguito di problematiche organizzative del servizio a cui è assegnata la dipendente ed acquisita la disponibilità della Sig.ra Grassi Rosanna, si era provveduto, per il periodo dal 1° marzo 2014 al 30 settembre 2014, alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro della stessa da tempo parziale verticale al 66,67% a tempo parziale verticale per numero 24 ore settimanali su quattro giorni settimanali a contatto con i bambini, con il seguente orario:
 - **dal lunedì al giovedì:** 6 ore giornaliere con gli orari ordinari ed i turni previsti per il personale educativo assegnato al servizio,
 con conseguente riproporzionamento del monte ore nella misura dell'80,00% per il periodo di 7 mesi;

VISTA la nota del 09/09/2014, agli atti d'ufficio, con la quale la Dott.ssa Rossella Lanni, coordinatrice pedagogica dei servizi educativi alla prima infanzia, conferma la sussistenza delle problematiche organizzative nella gestione ordinaria del suddetto servizio ed evidenzia la necessità di prorogare l'attuale tipologia oraria di part-time della Sig. Rosanna Grassi fino al 31/12/2015;

PRESO ATTO che la dipendente Sig.ra Rosanna Grassi, con nota dell'11/09/2014, si è resa nuovamente disponibile a mantenere temporaneamente l'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale verticale a 24 ore settimanali a contatto con i bambini, da effettuarsi dal lunedì al giovedì, per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2015;

DATO ATTO del rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, dagli artt. 4, 5 e 6 del CCNL successivo del Comparto Regioni – Autonomie Locali siglato in data 14.09.2000 e del Regolamento dell'Ente succitato;

CONSIDERATE le motivazioni di servizio rappresentate dalla Dott.ssa Rossella Lanni, coordinatrice pedagogica dei servizi educativi alla prima infanzia, e la conseguente disponibilità espressa dalla dipendente interessata, si ritiene di prorogare temporaneamente l'attuale rapporto di lavoro della Sig.ra Rosanna Grassi a tempo parziale verticale per 24 ore settimanali a contatto con i bambini per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2015 con conseguente riproporzionamento del monte ore nella misura dell'80,00% per il periodo suddetto;

DATO ATTO altresì che la spesa derivante dalla presente modifica di rapporto lavorativo trova copertura all'interno dei capitoli riguardanti la spesa di personale prevista nel Bilancio pluriennale 2014/2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2014, con il quale al sottoscritto è stato rinnovato l'incarico di responsabilità dell'Unità Organizzativa Autonoma "Risorse Professionali";

DETERMINA

1. di prorogare per il periodo **dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2015**, per le motivazioni espresse in narrativa, la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro della signora **Rosanna Grassi**, Educatore Asilo Nido, categoria C e posizione economica C5, a tempo parziale verticale per numero 24 ore settimanali su quattro giorni settimanali a contatto con i bambini, con il seguente orario:
 - **dal lunedì al giovedì**: 6 ore giornaliere con gli orari ordinari ed i turni previsti per il personale educativo assegnato al servizio, con conseguente riproporzionamento del monte ore nella misura dell'80,00% per il periodo sopra indicato;
2. di precisare che:
 - che detta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale è limitata al periodo di cui al punto 1);
 - che alla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale di cui al punto 1), la Sig.ra Rosanna Grassi rientrerà a tempo parziale verticale al 66,67% senza la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro in quanto tornerà pienamente efficace il precedente contratto sottoscritto **in data 06/07/2011 Repertorio n. 1461/2011**; fatta salva la facoltà della dipendente di formulare richiesta di nuova trasformazione in tempo pieno secondo quanto stabilito dal comma 14 dell'art. 4 del CCNL 14.09.2000;
3. di dare atto che la spesa relativa, comprensiva degli oneri a carico dell'ente e dell'IRAP, trova copertura nell'ambito della spesa per il personale dipendente prevista nel bilancio per l'anno 2014 e dei futuri esercizi;
4. di rinviare al soggetto competente la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale verticale.

Sesto Fiorentino, 12-09-2014

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to IACOPONI FABIANO

**IL SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale della Signora Rosanna Grassi. Proroga fino al 31/12/2015.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 18-09-2014

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to GENNAI STEFANO**